

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1998, n. 14

Modifica della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55 "Norme sull'assetto programmatorio, contabile, gestionale e di controllo delle unita locali socio sanitarie e delle aziende ospedaliere in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria", cosi come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517".

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

**Modifica degli articoli 5 e 6 della legge regionale
14 settembre 1994, n. 55**

1. Al comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55, le parole "*dei crediti risultanti nello stato patrimoniale dell'ultimo bilancio di esercizio approvato.*" sono sostituite dalle seguenti:

"dell'ammontare dei contributi in conto esercizio e dei ricavi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie previsti nell'ultimo bilancio preventivo economico approvato."

2. Al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55, le parole "*dei crediti risultanti nello stato patrimoniale dell'ultimo bilancio di esercizio approvato.*" sono sostituite dalle seguenti:

"dell'ammontare dei contributi in conto esercizio e dei ricavi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie previsti nell'ultimo bilancio preventivo economico approvato."

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 10 aprile 1998

Galan

Dati informativi concernenti la legge regionale 10 aprile 1998, n. 14

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina da ogni responsabilità conseguente da eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Il testo aggiornato e coordinato della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55, modificata con la presente l.r. n. 14/1998, sarà pubblicato in un fascicolo successivo.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale 10 aprile 1998, n. 14, qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Procedimento di formazione della legge regionale;
- 2 - Relazione al Consiglio regionale;
- 3 - Struttura responsabile degli adempimenti procedurali.

1. Procedimento di formazione della legge regionale 10 aprile 1998, n. 14

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Iles Braghetto ha adottato il disegno di legge con deliberazione 21 ottobre 1997, n. 38/ddl.
- Il disegno di legge è stato assegnato al Consiglio regionale in data 27 ottobre 1997, dove ha acquisito il n. 365 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle Commissioni consiliari 1ª e 5ª in data 4 novembre 1997;
- La 5ª commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 5 dicembre 1997, presentandolo all'assemblea consiliare, unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Mario Rossi, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 5 marzo 1998, n. 1702;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 10 marzo 1998;
- Il Commissario del Governo, con nota 6 aprile 1998, n. 614/20820, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1º comma dell'art. 127 della Costituzione.

2. Relazione al Consiglio regionale

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

le unità locali socio sanitarie e le aziende ospedaliere del Veneto lamentano una pesante situazione di indebitamento, conseguente anche ai ritardi con i quali sono loro versate le quote spettanti sulla assegnazione del Fondo

Sanitario Nazionale di parte corrente.

Si ricorda infatti che, nelle more dell'approvazione della deliberazione di riparto del FSN da parte del CIPE, il Ministero del tesoro consente anticipazioni mensili limitate al novanta per cento della quota ripartita nell'esercizio precedente. Nel corrente anno, la deliberazione CIPE di riparto, già adottata con pesantissimi ritardi, non risulta ancora pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, per cui le anticipazioni rimangono ridotte. A tutto il mese di ottobre, la differenza tra le anticipazioni ridotte e la quota spettante dal riparto del FSN 1997 ammonta ad oltre 800 miliardi di lire.

A superamento della situazione di carenza nei flussi di cassa, il Consiglio regionale approvava nella 56ª seduta pubblica del 9 luglio scorso una deliberazione legislativa, aggiornando l'entità delle anticipazioni di tesoreria attivabili dalle unità locali socio sanitarie e dalle aziende ospedaliere del Veneto, mediante "Modifica della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55 "Norme sull'assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle unità locali socio sanitarie e delle aziende ospedaliere in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria" così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517".

Con nota del Commissario del Governo per la Regione Veneto n. 2757/20820 del 29 luglio 1997, è stato notificato il rinvio da parte del Governo, ai sensi dell'articolo 127 - terzo comma - della Costituzione, per il riesame del Consiglio regionale, la citata deliberazione legislativa, in quanto "autorizza anticipazioni in contrasto con la misura massima prevista dall'articolo 3 comma 5, lettera f), n. 1 del decreto legislativo n. 502/1992".

In merito si ritiene di rappresentare quanto segue.

Sul versante della legittimità della deliberazione legislativa si osserva che l'articolo 3 comma 5 lettera f), n. 1 del decreto legislativo n. 502/1992 dispone il divieto alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere di ricorrere a qualsiasi forma di indebitamento fatta salva l'anticipazione, da parte del tesoriere, nella misura massima di un dodicesimo dell'ammontare annuo delle "entrate previste nel bilancio di competenza, al netto delle partite di giro".

Si tratta di un preciso riferimento, secondo la terminologia usata, al bilancio preventivo di competenza previsto dal sistema di contabilità finanziaria.

Pertanto, tale sistema contabile venne mantenuto in via provvisoria dall'articolo 5, comma 6 del citato decreto legislativo n. 502/1992 in quanto lo stesso disponeva che le Regioni dovessero emanare norme per la gestione economico finanziaria e patrimoniale delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, informate ai principi di cui al codice civile.

Il nuovo sistema contabile, improntato ai principi della contabilità economico-patrimoniale, non fa più riferimento ad "entrate di competenza ed a partite di giro", bensì a costi, ricavi, crediti e debiti secondo il "Conto Economico

e lo Stato Patrimoniale", con voci rese uniformi da un apposito schema emanato con decreto interministeriale tra i Ministri del tesoro e della sanità adottato il 20 ottobre 1994.

La provvisorietà del mantenimento anche della contabilità finanziaria e dei relativi documenti di bilancio si è conclusa nella Regione Veneto con il 31 dicembre 1995, come disposto dall'articolo 45 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55. Parimenti hanno legiferato altre Regioni abrogando la contabilità finanziaria, peraltro con decorrenze diverse (ad esempio, Regione Abruzzo, legge regionale 24 dicembre 1996, n. 145 - cessazione dal 31 dicembre 1997; Regione Lazio, legge regionale 31 ottobre 1996, n. 10 - cessazione dal 31 dicembre 1998; Regione Marche, legge regionale 19 novembre 1996, n. 47 - cessazione dal 31 dicembre 1997; Regione Piemonte, legge regionale 4 settembre 1996, n. 69 - cessazione dal 31 dicembre 1996; Regione Liguria, legge regionale 8 febbraio 1995, n. 10 - cessazione dal 31 dicembre 1995; Regione Emilia Romagna, legge regionale 20 dicembre 1994, n. 50 - cessazione dal 31 dicembre 1995; ecc.).

La legislazione regionale, vista la carenza della normativa nazionale in materia, non può che correttamente dettare norme in materia di anticipazione da parte del Tesoriere facendo riferimento a principi normativi e contabili individuati con certezza.

In materia già la legge regionale 14 settembre 1994, n. 55 aveva disposto che le unità sanitarie locali potessero attivare anticipazioni nella misura massima di un dodicesimo dei "crediti risultanti nello stato patrimoniale dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato".

Sul versante del merito della deliberazione legislativa in questione si osserva che la norma nazionale prevedeva la possibilità delle unità sanitarie locali di ricorrere all'anticipazione, da parte del tesoriere, nella misura massima di un dodicesimo dell'ammontare annuo delle entrate previste nel bilancio di competenza, al netto delle partite di giro. L'automatismo della norma, in valori assoluti, consentiva alle unità sanitarie locali di indebitarsi per un valore stimabile in non meno di 635 miliardi di lire, pari a un dodicesimo delle entrate di bilancio, quantomeno rapportabili alla quota di assegnazione regionale sul Fondo Sanitario Nazionale, che per la Regione Veneto viene indicata nel riparto 1997 in 7.616 miliardi di lire.

La nuova regolamentazione regionale fa invece riferimento all'intero ammontare dei crediti, certi ed esigibili, derivanti da precise assegnazioni regionali di riparto del Fondo sanitario regionale, che momentaneamente non sono riscuotibili per il mancato adeguamento delle disponibilità di cassa sul conto corrente di Tesoreria Centrale dello Stato, e pari, quindi, come previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 502/1992, nelle more della deliberazione di riparto del FSN corrente da parte del CIPE, al dieci per cento di quanto assegnato nell'esercizio precedente. Nel caso specifico, si tratta di circa 719 miliardi

(dieci per cento della quota regionale del FSN 1996 ripartita dal CIPE).

Se in assoluto i valori si equivalgono, appare doveroso sottolineare la diversa qualità dell'indebitamento: secondo la nuova norma regionale, tale indebitamento rientra immediatamente con la riscossione del credito e rappresenta una mera anticipazione di cassa interamente coperta da crediti, mentre, secondo la norma nazionale, si tratta di una anticipazione con automatico riferimento a stanziamenti di bilancio, slegata quindi dall'effettiva riscossione delle relative entrate e quindi un indebitamento che può perpetuarsi nel tempo.

Alla luce di quanto suesposto, la Giunta regionale ha deliberato di proporre questo nuovo disegno di legge e, riconfermando la necessità di consentire alle unità locali socio sanitarie ed alle aziende ospedaliere del Veneto il ricorso ad adeguate anticipazioni di tesoreria nel limite del dettato legislativo, ha proposto questo nuovo testo che rispetta:

- il ripristino del limite di un dodicesimo delle entrate per il ricorso all'anticipazione di tesoreria;
- la dovuta sostituzione del riferimento "entrate previste nel bilancio di competenza, al netto delle partite di giro", non più previste dalla nuova normativa contabile delle unità locali socio sanitarie e delle aziende ospedaliere, all'analogo riferimento "ammontare dei contributi in conto esercizio e dei ricavi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie previsti nell'ultimo bilancio preventivo economico approvato".

3. Struttura responsabile degli adempimenti procedurali:

- Unità di progetto Controllo e sistema Informatico socio-sanitario.